

Allegato "D" all'atto raccolta n.1724

S T A T U T O

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituito un Consorzio con attività esterna denominato

"COSTELLAZIONE APULIA"

ART. 2 - SEDE

Il Consorzio ha sede in Valenzano Strada Provinciale per Casamassima Km. 3, e può istituire altre sedi in Italia e all'Estero.

ART. 3 - SCOPO E OGGETTO

3.1 Il Consorzio non ha fini di lucro e non potrà distribuire utili sotto qualsiasi forma ai consorziati.

Oggetto del consorzio è di coordinare le attività delle imprese consorziate in merito alla

- acquisizione di contributi e/o agevolazioni in conto capitale e in conto interessi, attinenti a programmi di formazione continua, ricerca ed innovazione (tecnologica, di processo e di prodotto) mediante la partecipazione a bandi, regionali, nazionali, e comunitari.

- attivazione di percorsi di "apprendimento organizzativo" finalizzati al concreto utilizzo dei risultati della ricerca e dell'innovazione

- realizzazione di tutte le attività necessarie alla conoscenza dei reali bisogni dei mercati a cui afferiscono le imprese, al fine di meglio indirizzare i programmi di ricerca e di innovazione.

Nello specifico il Consorzio si attiverà al fine di:

a) ridurre i costi afferenti l'apprendimento, l'innovazione e il miglioramento continuo della tecnologia e dei processi sopportati dalle singole imprese, mediante il coordinamento delle attività di pianificazione, progettazione, concertazione e contrattazione con terzi (intesi come soggetti pubblici e privati);

b) consentire alle imprese consorziate di offrire ai loro clienti, prodotti e servizi di eccellente qualità;

c) facilitare le imprese a divenire "organizzazioni che apprendono" anche al fine di consentire a ciascuna di esse ed al consorzio stesso, di richiedere ed ottenere la certificazione etica SA8000, e le certificazioni ISO 9000, ISO14000 e Vision 2000;

d) espletare studi e ricerche di mercato, per lo svolgimento di azioni pubblicitarie e campagne promozionali ritenute idonee per il comune interesse, volte alla più ampia diffusione dei prodotti e servizi offerti dalle consorziate;

e) istituire pratiche per le richieste di fondi e finanziamenti pubblici messi a disposizione da enti locali, regionali, statali e comunitari a sostegno delle attività di innovazione e commercio elettronico;

f) acquisire servizi informatici, telematici e di e-business, in qualsiasi forma erogati, volti al miglioramento dell'efficienza delle imprese consorziate nonché ad una più rapida introduzione nei mercati della net-economy;

g) promuovere l'addestramento e la specializzazione del personale e mano d'opera occorrenti ai consorziati organizzando corsi di formazione specialistica e percorsi di apprendimento continuo, finalizzati sia alla crescita del personale occupato e sia alla formazione di personale inoccupato prima di procedere a nuove assunzioni;

h) realizzare o acquistare marchi collettivi di qualità volti a distinguere, certificare e qualificare prodotti, processi, criteri organizzativi e metodologie delle imprese consorziate;

i) agevolare le opportunità e gli scambi commerciali, di servizi e di apprendimento tra gli stessi consorziati;

l) portare a termine tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari o immobiliari, necessarie o utili alla realizzazione degli scopi predetti, ivi compreso facilitare l'accesso al credito delle imprese consorziate nelle forme che saranno ritenute più idonee, oltre al compimento di ogni atto avente per oggetto il perseguimento delle finalità sociali

ART. 4 - DURATA

La durata del Consorzio è fissata fino al trentuno dicembre duemilaventi.

Art. 5 - AMMISSIONE E OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

5.1 I consorziati devono essere piccole e medie imprese che hanno sede legale nella Regione Puglia. Per piccole e medie imprese si intendono quelle rientrano nei parametri definiti dalla Comunità Europea.

L'impresa consorziata che nel corso del suo rapporto consortile non dovesse più rientrare nei parametri suddetti, deve darne immediata comunicazione e da tale momento viene a cessare automaticamente la sua qualità di consorziata.

5.2 Il numero delle consorziate è illimitato. In ogni caso, non possono essere ammesse le imprese di quegli imprenditori sottoposti a procedure concorsuali in corso, inabilitati o interdetti.

5.3 Il consorzio si impegna ad attivarsi per favorire prioritariamente le attività del Consorzio e delle Imprese ad esso partecipanti.

5.4 I soggetti che intendono entrare a far parte del Consorzio debbono rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo dichiarando di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto, del regolamento interno, delle deliberazioni già adottate dagli organi del consorzio e di accettarle integralmente.

5.5 La domanda di ammissione al consorzio, sarà presentata e proposta per la delibera al Consiglio Direttivo che dovrà vagliarla ed eventualmente accoglierla esclusivamente con voto unanime. Il rifiuto di ammissione non deve essere in alcun caso motivato, né essere soggetto a reclamo o ad impugnativa.

5.6 Il nuovo consorziato entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, deve versare il contributo iniziale di partecipazione al fondo consortile nella misura e secondo le modalità previste nel successivo art.8.

ART. 6 - RECESSO

6.1 E' ammesso il recesso in qualsiasi momento. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo raccomandata.

ART. 7 - MODIFICAZIONI RELATIVE AI SOGGETTI

7.1 Tutte le modificazioni relative ai soggetti del contratto del consorzio per una ammissione, recesso, trasferimento di azienda, nonché' tutte quelle relative agli elementi indicati nell'art.2612 C.C., devono essere iscritte nel libro dei soci o delle assemblee a cura del Consiglio Direttivo entro dieci giorni dalla data in cui le modificazioni si sono verificate.

ART. 8 - FONDO CONSORTILE

8.1 Il fondo consortile è costituito:

- a) dal contributo minimo di Euro 516,46 (cinquecentosedici virgola quarantasei) versato da ciascuno dei consorziati all'atto di ingresso nel Consorzio; e dal contributo di Euro 258,23 (duecentocinquantesette virgola ventitre) versato, sempre all'atto della iscrizione, da quei consorziati che sono partecipati nel capitale da un altro consorziato;
 - b) dall'importo delle penalità eventualmente pagate dai consorziati in caso di inadempienza dei patti consortili;
 - c) dai contributi che eventualmente saranno versati dallo Stato, dalla Comunità Europea e da altri Enti Pubblici .
- L'ammontare del contributo di cui alla lettera a) può essere modificato dall'Assemblea ordinaria.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal Consorzio verso i terzi. Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini, ma sempre con diritto dei consorziati a mantenere le proporzioni con gli originari versamenti.

ART. 9 - COPERTURA SPESE CORRENTI

9.1 Ogni consorziato dovrà versare un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione; l'ammontare e la forma di versamento del contributo sarà determinato dal Consiglio Direttivo. Le spese relative a ciascuna specifica iniziativa promossa dal consorzio verranno equamente sostenute tra le imprese beneficiarie dei risultati dell'iniziativa stesse.

ART.10 - ORGANIZZAZIONE E OBBLIGAZIONI VERSO I TERZI

10.1 Il Consorzio può compiere solo le operazioni e svolgere le attività connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art.3. All'uopo potrà avvalersi di una organizzazione propria, dell'organizzazione di uno o più consorziati o di una società di servizi e consulenza esterna al consorzio.

Tale decisione spetta al Consiglio Direttivo.

10.2 Le attività per le quali il Consorzio assume obbligazioni verso i terzi saranno svolte dal Consorzio stesso sia in nome proprio e per conto di uno o più associati, secondo che all'operazione siano interessati uno o più associati a seguito di specifica richiesta che essi di volta in volta hanno rivolto al Consiglio Direttivo.

Il Consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni e la conseguente responsabilità verso i terzi è regolata nel modo indicato dall'art.2615 C.C.

10.3 Nessuna operazione che comporti l'assunzione di responsabilità verso i terzi potrà essere iniziata dal Consorzio, se in precedenza i consorziati interessati all'operazione stessa non abbiano dato idonee garanzie, provvedendo al finanziamento della operazione stessa ed alla copertura di ogni rischio ad essa relativo oppure fornendo adeguata cauzione, o in altro modo idoneo eventualmente stabilito dal Regolamento Interno, circa l'adempimento da parte loro delle corrispettive obbligazioni che essi assumono verso il Consorzio.

ART.11 - INFRAZIONI DEI CONSORZIATI

11.1 Il Presidente, qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni del contratto o del Regolamento interno o delle deliberazioni degli organi sociali, invita il consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni e convoca immediatamente il Consiglio Direttivo per deliberare i conseguenziali provvedimenti ed eventualmente determinare la misura delle penalità.

11.2 La deliberazione del Consiglio Direttivo sarà comunicata dal Presidente al consorziato interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

11.3 Il consorziato deve effettuare il versamento della penalità entro dieci giorni dalla comunicazione di cui sopra.

ART.12 - ORGANI DEL CONSORZIO

12.1 Gli organi del Consorzio sono:

- 1) l'Assemblea Generale dei Consorziati;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente.

ART.13 - L'ASSEMBLEA GENERALE DEI CONSORZIATI

13.1 L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati e tutti essi hanno diritto di voto, a condizione che abbiano completamente versato i contributi e le penalità dovute al Consorzio.

13.2 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente contratto, obbligano tutti i consorziati. Essa elegge i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente del Consorzio, emana le direttive per il suo funzionamento e per la sua attività e per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, discute ed approva i rendiconti di ogni esercizio, delibera su qualsiasi argomento riservato dalla Legge o dal presente contratto alla sua competenza.

ART.14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

14.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei consorziati. La convocazione sarà fatta a mezzo di lettera raccomandata

spedita ai consorziati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, l'invito dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e seconda convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire con telegramma da spedire il giorno prima di quello della riunione.

14.2 Il Presidente, dovrà consentire la trattazione in Assemblea anche di altri argomenti proposti per iscritto dei consorziati almeno tre giorni prima della riunione.

14.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea per ogni convocazione. Ogni consorziato può delegare un altro per rappresentarlo in Assemblea, ma nessun consorziato può avere più di due deleghe. Ogni consorziato ha diritto ad un voto.

14.4 Per la regolare costituzione dell'Assemblea in prima convocazione e per la validità delle sue deliberazioni, è necessaria la presenza o la rappresentanza almeno della metà più uno dei voti disponibili dei consorziati. L'Assemblea in seconda convocazione delibererà validamente qualunque sia il numero dei consorziati presenti.

14.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Le deliberazioni saranno trascritte in apposito libro, e sottoscritte dal Presidente e dal segretario, e messi a disposizione dei consorziati per visione.

ART.15 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

15.1 L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo per deliberare sulle modifiche del contratto di Consorzio, sulla nomina e sui poteri di liquidatori e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge e per contratto.

Ogni consorziato ha diritto ad un voto.

Può validamente deliberare in prima convocazione, con la presenza o la rappresentanza di almeno i due terzi dei consorziati con diritto di voto e,

in seconda convocazione, delibererà validamente qualunque sia il numero dei consorziati presenti.

ART.16 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

16.1 Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, tra i quali il Presidente, scelti anche fra non consorziati e dura in carica tre anni. I membri scaduti possono essere rieletti. Il Consiglio direttivo nominato nell'atto costitutivo dura in carica sino al trentuno dicembre duemilasei.

16.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. I suoi componenti sono convocati a cura del Presidente a mezzo raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l'ordine del giorno e l'indicazione dell'ora del giorno e del luogo della riunione. Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno un componente, oltre il Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti

16.3 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per amministrare il Consorzio, tra cui la compilazione del bilancio consuntivo e preventivo, l'irrogazione delle penalità, l'ammontare e le modalità di versamento dei contributi per la gestione del Consorzio, la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, predisporre le modifiche del presente contratto da sottoporre all'Assemblea straordinaria, predisporre il Regolamento interno e sottoporlo all'Assemblea ordinaria per l'approvazione. La responsabilità dei suoi componenti verso i consorziati è regolata dalle norme sul mandato.

ART.17 - IL PRESIDENTE

17.1 Il Presidente è nominato dall'Assemblea ordinaria, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

17.2 Al Presidente è attribuito:

- a) di convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- b) di rappresentare il Consorzio ad ogni effetto
- c) di dare esecuzione a tutte le operazioni contrattuali con i terzi - fornitori ed enti pubblici europei - e dare le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;
- d) di vigilare sulla conservazione e la tenuta dei documenti;
- e) di accertare che si operi in conformità degli interessi del Consorzio e del rispetto del regolamento interno;
- f) di adempiere agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

Previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può delegare alcune sue funzioni ad altro membro del Consiglio.

La firma sociale spetta al Presidente

ART.18 - CONTROVERSIE ALL'INTERNO DEL CONSORZIO

18.1 Ogni controversia compromettibile fra i consorziati e fra costoro ed il Consorzio relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto consortile sarà deferita alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da tre membri, dei quali uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo, che assumerà la funzione di Presidente, dai primi due designati, in caso di mancato accordo dal Presidente del Tribunale competente del territorio.

Qualora le parti in conflitto fossero più di due, tutti e tre i membri del collegio saranno nominati d'accordo dalle parti o in caso di mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale

Il collegio arbitrale giudicherà inappellabilmente quale amichevole compositore e senza formalità di procedure.

ART.19 - BILANCIO CONSUNTIVO DEL CONSORZIO

19.1 Alla fine di ogni anno solare il Consiglio Direttivo predisponde, in osservanza alle norme di legge, il bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea che deve discuterlo ed approvarlo entro **quattro** mesi dalla chiusura dell'esercizio.

19.2 Il bilancio consuntivo è costituito dal rendiconto delle attività e passività del Consorzio comprese dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Gli utili eventualmente conseguiti nel corso dell'esercizio rendicontato non potranno essere in alcun modo ripartiti fra i soci ma dovranno essere accantonati in apposito fondo per essere reinvestiti entro i due anni successivi a quello in cui sono stati ottenuti. Il deposito del bilancio consuntivo dovrà avvenire rispettando le norme al proposito esistenti.

19.3 E' facoltà del Consiglio Direttivo predisporre un bilancio preventivo che individuerà l'attività prevista per l'anno assunto in considerazione e gli impegni economico-finanziari da ciò derivanti. Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

ART.20 - MODIFICHE DEL CONTRATTO CONSORTILE

20.1 Le eventuali modifiche al contratto consortile, la proroga della durata del Consorzio ed il suo scioglimento prima della scadenza, dovranno essere deliberati dall'Assemblea straordinaria e saranno iscritte nel Registro delle Imprese di Bari.

ART.21 - REGOLAMENTO INTERNO

21.1 Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito Regolamento Interno, a cura del Consiglio Direttivo, che dovrà essere approvato dall'Assemblea. Fra l'altro il Regolamento dovrà:

- 1) indicare i criteri di ripartizione fra i consorziati dei costi di ciascuna iniziativa;
- 2) determinare come e quali garanzie sussidiarie i consorziati dovranno fornire al Consorzio ai sensi dell'art.10;
- 3) definire una carta etica del consorzio e le modalità di controllo della sua applicazione da parte di ciascun consorziato.
- 4) fissare la misura ed i criteri delle penalità di cui all'art.11;
- 5) stabilire le modalità, i criteri e l'ammontare dei versamenti dei contributi per la gestione del Consorzio;
- 6) stabilire le modalità di votazione a scrutinio segreto;
- 7) regolare il rapporto nei confronti delle imprese che, senza assumere la qualità di consorziate, richiedano di essere affiliate al consorzio al fine di usufruire dei servizi del consorzio stesso;
- 8) regolare ogni altra disposizione in ordine alla pratica attuazione delle disposizioni contrattuali;

ART.22 - SCIoglimento DEL CONSorzio

22.1 In caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze.

22.2 L'importo del fondo consortile che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluto ad associazioni e fondazioni che operano esclusivamente a favore della solidarietà.

ART.23

Per quanto non è previsto dal presente contratto valgono le disposizioni del codice civile.

Firmato: Roberto Lorusso, Russi Annibale, Carella Claudio, Nicolangelo Persia, Ettore Chiurazzi, Domenico Damascelli notaio

E' copia su fogli conforme all'originale ed allegati firmati come per legge
Turi, lì